

COSTITUZIONE

della società **"CORDAR.IT s.r.l."**, con sede in Biella.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2006 (duemilasei), il giorno 9 (nove) del mese di giugno, in Biella, Via Q. Sella, n. 12, presso la sede dell'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA.

Avanti me, dottor Massimo GHIRLANDA, Notaio iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Biella, città di mia residenza, senza l'assistenza dei testimoni, il cui intervento non è obbligatorio per legge, nè richiesto dalle parti intervenute o da me Notaio, si costituiscono:

- l' **"AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA"**, con sede in Biella (BI), Via Q. Sella, n. 12 (Codice Fiscale: 90027160028), in persona del dirigente del settore informatico signor **Davide ZANINO**, nato a Varallo (VC) il 29 settembre 1963 e residente a Prato Sesia (NO), via G. Matteotti, n. 60/b, Codice Fiscale: ZNN DVD 63P29 L669N; tale nominato con provvedimento del Presidente della Provincia stessa del 28 dicembre 2004 n. 73; che agisce in esecuzione dell'atto deliberativo n. 12 assunto dal Consiglio Provinciale di Biella nella seduta del 28 marzo 2006 che, in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**; su espressa indicazione del Presidente della Provincia medesima come da nota del 9 giugno 2006 - prot. 31515 che in originale si allega in uno con la delibera di cui sopra sotto la lettera **"A"**;

- la società **"CORDAR IMM. S.p.A."**, con sede in Biella (BI), Via Battistero, n. 4, e capitale versato di Euro 1.000.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia di Biella col n. 02085020028, coincidente col suo Codice Fiscale, costituita in Italia il 31 dicembre 2002, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione **Antonio RAMELLA GAL**, nato a Biella (BI) il 14 agosto 1958 e residente a Biella (BI), Strada Cantone Ramella Gal, n. 52, Codice Fiscale: RML NTN 58M14 A859C, il quale agisce in virtù dei poteri attribuitigli dal vigente statuto sociale e dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione del 29 maggio 2006, che, per estratto da me Notaio desunto in data odierna, rep. n. 128464 si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**.

I comparsi signori, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di far constare col presente atto di quanto segue.

ART. 1. - COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'

1.a - Tra la **"AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA"** e la società **"CORDAR IMM. S.p.A."**, entrambe di nazionalità italiana, viene costituita una società a responsabilità limitata denominata **"CORDAR.IT s.r.l."**, la cui sede legale è posta nel Comune di Biella (BI).

Ai soli fini dell'indicazione richiesta in sede di iscrizione della società nel Registro delle Imprese dall'art. 111 ter delle Disposizioni di Attuazione e Transitorie del Codice Civile, le parti indicano l'indirizzo della sede legale in Viale Roma, civico n. 14.

La società opera nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 113 comma 5 lett. C del D.Lgs. 267/2000.

Alla società, oltre ai soggetti costitutori possono partecipare esclusivamente anche gli Enti Pubblici Locali presenti nell'ambito della Provincia di Biella.

1.b - La società avrà durata sino al 31 (trentuno) dicembre dell'anno 2050 (duemilacinquanta).

1.c - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno ed il primo al 31 (trentuno) dicembre 2006 (duemilasei).

1.d - Le attività che ne costituiscono oggetto sociale sono l'installazione, la manutenzione, la gestione e la fornitura di reti pubbliche e private di telecomunicazioni e di servizi di telecomunicazioni in ambiente fisso e/o mobile, anche mediante utilizzo di radiofrequenze, nonché delle relative attività accessorie, complementari e strumentali, l'elaborazione di progetti, la consulenza, la direzione lavori e la realizzazione delle opere.

La società inoltre promuove e realizza iniziative e attività riguardanti lo sviluppo informatico e dei servizi connessi, la diffusione della conoscenza e l'utilizzo delle telecomunicazioni, per lo sviluppo dei territori e delle loro collettività.

Nell'ambito di dette attività sono da intendersi ricomprese, a titolo non esaustivo:

a. - la progettazione e la realizzazione di una rete telematica di servizi a larga banda operante mediante dorsale principale e sbracci in fibra ottica, tecnologie wireless attuali e future, ai fini di dotare il territorio coincidente con quello della Provincia di Biella di una struttura per il servizio telefonico e per il servizio trasmissione dati a servizio delle Pubbliche Amministrazioni;

b. - la gestione delle strutture e delle apparecchiature, come individuate al precedente punto, mediante l'esercizio e la cessione in uso agli operatori del settore, sussistendone le condizioni di fatto e di diritto, onde fornire servizi a privati e aziende a prezzi di mercato;

c. - lo svolgimento di attività funzionali, connesse e consequenziali all'attività sociale.

Per lo svolgimento delle proprie attività la società si avvale preferibilmente di proprie strutture o di quelle dei soci, non escludendo comunque il ricorso al libero mercato.

La realizzazione dell'Oggetto sociale, può essere perseguita anche attraverso società di scopo, controllate, collegate o partecipate, affitto di aziende o rami d'azienda, participa-

zione ad associazioni temporanee di imprese o consorzi ed ogni altra forma consentita dalla legge; la società potrà pertanto, quale attività da non esercitare in via prevalente e non nei confronti del pubblico, costituire, assumere partecipazioni o concludere accordi di altra natura con altre società, imprese ed enti aventi oggetto analogo, complementare o svolgenti attività consistenti in fasi del proprio servizio. La società potrà inoltre prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni proprie o di terzi purchè si tratti di operazioni connesse all'oggetto ed ai fini che essa si propone di conseguire.

Negli ambiti sopra individuati, la società potrà porre in essere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari afferenti il suo oggetto e da ritenersi necessarie, funzionali o comunque utili al conseguimento degli scopi sociali, con esclusione solamente delle operazioni inerenti alla raccolta e/o sollecitazione del pubblico risparmio di cui al D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385; le operazioni previste dalla Legge 2 gennaio 1991 n. 1 e successive modificazioni; quelle previste dall'art. 106 del D. Lgs. 385/93 nei confronti del pubblico e dall'art. 18 ter della legge 7 giugno 1974 n. 216, nonchè le attività vietate dalla presente e futura legislazione o riservate a determinati soggetti ai sensi della L. 1815/1939.

1.e - Lo scioglimento e la liquidazione della società saranno disciplinati dalla legge e da quanto previsto dallo statuto come infra allegato.

ART. 2 - CAPITALE SOCIALE, CONFERIMENTI E PARTECIPAZIONI

2.a - Le costituenti stabiliscono in Euro 100.000,00 (centomila virgola zerozero) il capitale della società.

2.b - Detto capitale viene dalle costituenti sottoscritto secondo le seguenti quote di partecipazione:

- quanto ad Euro 51.000,00 (cinquantunmila virgola zerozero) dalla "AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA";
- quanto ad Euro 49.000,00 (quarantanovemila virgola zerozero) dalla "CORDAR IMM. S.p.A.".

2.c - Il conferimento del capitale viene fatto in danaro.

Pertanto, le costituenti hanno provveduto a versare in data odierna la somma di Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zerozero), pari al venticinque per cento del capitale come sopra stabilito, presso la sede centrale di Biella della "BIVERBANCA - CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI s.p.a.", come risulta dalla relativa ricevuta rilasciata dal medesimo Istituto di Credito in pari data.

2.d - Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi con effetto verso la società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, previo deposito del relativo atto di cessione o costituzione presso il competente Registro delle Imprese. E' consentita la costituzione sulle partecipazioni di diritti reali di godimento.

La cessione di partecipazioni all'interno della compagine sociale o la costituzione di diritti reali di godimento sulle stesse a favore di uno o più altri soci potrà avvenire senza alcuna limitazione; mentre la cessione a favore di terzi o la costituzione di diritti reali di godimento a favore di qualsiasi altro soggetto sarà opponibile alla società unicamente nel caso in cui la partecipazione sia stata offerta in prelazione agli altri soci secondo la procedura disciplinata dall'art. 7 dello statuto come infra allegato.

2.e - E' preclusa ai soci la possibilità di deliberare l'esclusione di alcuni di loro dalla società, anche ricorrendone giusta causa.

2.f - I soci potranno recedere dalla società esclusivamente nei casi ed alle condizioni espressamente stabilite dalla legge. La procedura per il recesso, è disciplinata dalla legge e dal disposto dell'art. 9 dello statuto come infra allegato.

ART. 3 - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA SOCIALE

3.a - I poteri di amministrazione spettano ad un Organo Amministrativo che, su decisione dei soci in sede di nomina e per la prima volta con l'atto costitutivo, potrà essere nominato in forma di:

- a) un amministratore unico;
- b) un consiglio di amministrazione composto da due a sette amministratori, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci; non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione da concedersi con decisione dei soci che verrà adottata nelle forme previste dall'atto costitutivo e dall'inserito statuto.

Essi restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, e sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purché non rappresentino la metà degli amministratori in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli.

tuirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386, Codice Civile.

Nel caso di consiglio di amministrazione i soci possono, in qualsiasi momento, aumentare il numero dei membri del Consiglio fino al limite di sette amministratori come sopra previsto.

3.b - La nomina del primo organo amministrativo avviene con il presente atto da parte delle costituenti la società.

Le successive nomine verranno invece decise dai soci ai sensi dell'art. 2479 - comma secondo - n. 2), Codice Civile.

La decisione di nomina dovrà preliminarmente contenere la scelta del tipo di organo amministrativo tra quelli come sopra previsti.

3.c - L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società. Ove sia nominato un Consiglio di Amministrazione, esso potrà delegare in tutto o in parte i propri poteri a uno o più dei propri membri, che assumeranno qualità di Amministratori Delegati.

3.d - I poteri di rappresentanza sociale sono così attribuiti: L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli Amministratori Delegati, se nominati, nel limite delle loro deleghe.

In caso di nomina di più amministratori non costituenti Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza spetta a ciascuno di loro nei limiti dei poteri di amministrazione loro attribuiti.

La rappresentanza negoziale della società può essere attribuita anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

3.e - La gestione sociale viene affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da quattro membri designati in numero identico dai soci, il quale durerà in carica per tre esercizi, a cui spettano tutti i poteri di statuto.

Vengono nominati quali componenti del primo Consiglio di Amministrazione i signori:

- Natalino ZANIN, nato a Biella (BI) il 6 dicembre 1966 e residente a Benna (BI), Via Fontana Fredda, n. 13, Codice Fiscale: ZNN NLN 66T06 A859Z;

dipendente tecnico comunale, designato dal socio "CORDAR IMM. S.p.A.";

- Renato ROVERE, nato a Biella (BI) il 27 luglio 1949 e residente a Biella (BI), Via Galilei, n. 8, Codice Fiscale: RVR RNT 49L27 A859X;

pensionato, designato dal socio "CORDAR IMM. S.p.A.";

- Daniele BREVI, nato a Biella (BI) il 28 maggio 1978, residente a Occhieppo Inferiore (BI), via Oropa, n. 4, Codice Fiscale: BRV DNL 78E28 A859F;

ricercatore, designato dalla "AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA";

- Giovanni GUALA, nato a Trivero (BI) il giorno 24 marzo 1956 e residente a Trivero (BI), Frazione Vico, n. 42, Codice Fiscale: GLU GNN 56C24 L436Y;

geometra, designato dalla "AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA".

Il signor Natalino ZANIN viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ART. 4 - CONTROLLO DELLA SOCIETA'

Nei casi previsti dalla legge, o su decisione conforme dei soci, la società sarà sottoposta al controllo anche contabile di un Collegio Sindacale.

La nomina, la composizione, il funzionamento e la durata in carica dell'Organo di Controllo sono disciplinati dalla legge e dal disposto dell'art. 11 dello statuto come infra allegato.

ART. 5 - DECISIONI DEI SOCI

Sono rimesse alle decisioni dei soci le materie previste dalla legge, dall'atto costitutivo e dall'allegato statuto e le materie che vengono loro deferite dagli amministratori.

Ciascun socio partecipa alla formazione delle decisioni con un voto proporzionalmente pari alla propria partecipazione, non essendo in proposito previsto alcun diritto amministrativo a favore di taluno di essi.

Le modalità di formazione delle decisioni dei soci e le forme delle stesse sono disciplinate dalla legge e da quanto disposto all'art. 12 dello statuto come infra allegato.

ART. 6 - CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia tra i soci, tra essi e l'organo amministrativo ovvero tra i soci e la società, comprese quelle relative all'interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione del contratto sociale, sarà deferita ad un arbitro unico, nominato dal Signor Presidente del Collegio dei Ragionieri della giurisdizione del Tribunale di Biella, su istanza di una delle parti in lite.

L'arbitro deciderà entro centoventi giorni dalla data di accettazione dell'incarico, in via rituale secondo diritto e senza formalità di procedura, nel solo rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile.

La procedura di arbitrato è volontaria, essendo libere le parti di adire all'arbitrato piuttosto che al giudice competente.

ART. 7. - SPESE POSTE A CARICO DELLA SOCIETA'

Le spese per la costituzione poste a carico della società ammontano globalmente ad Euro 4.900,00 (quattromilanovecento virgola zero zero).

ART. 8. - STATUTO

Allego al presente atto sotto la lettera "**C**", previa lettura da me Notaio datane ai comparenti e loro approvazione, il testo dello statuto sociale che raccoglie le norme di funzionamento della società contenute nel presente atto e le integra con apposite norme di complemento delle stesse.

La modifica delle norme di funzionamento della società e delle norme complementari della stessa è disciplinata dall'art. 2480, Codice Civile.

Quest'atto viene da me Notaio letto ai comparenti, che lo approvano, dispensandomi dalla lettura degli allegati "**A**" e "**B**".

Occupi quattordici pagine circa di quattro fogli, scritte con l'ausilio di mezzi elettronici e manoscritte da persona di mia fiducia, sotto la mia personale direzione, ed in parte manoscritte da me Notaio.

In originale firmato:

- Antonio RAMELLA GAL
- Davide ZANINO
- Massimo GHIRLANDA Notaio
